

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale



PROTOCOLLO: BP/II/2011-1774

OGGETTO: LA DETASSAZIONE DEL SALARIO DI PRODUTTIVITÀ PER IL 2011 NON PUÒ ESSERE RETROATTIVA RISPETTO ALLA DATA DELLA STIPULA DEGLI ACCORDI TERRITORIALI E/O AZIENDALI

Roma, 13 maggio 2011

ALLE STRUTTURE FIOM REGIONALI
ALLE STRUTTURE FIOM TERRITORIALI

Care compagne e cari compagni,

vi invio copia dell'ultima circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 10 maggio 2011, che precisa le modalità applicative della detassazione del cosiddetto salario di produttività per l'anno in corso.

La circolare, che risponde a numerosi interpelli posti all'Agenzia dalle imprese, precisa che, poiché la nuova normativa (Art. 53 d.l. 78/2010 e Art. 1 comma 47 legge di stabilità 2011, n. 220) indica che per l'anno in corso sono detassabili esclusivamente le somme derivanti da voci ed istituti retributivi contenuti in accordi aziendali e/o territoriali e non quelle che discendono dai "soli" contratti nazionali, in caso di accordi aziendali e/o territoriali a tal fine realizzati nel corso dello stesso 2011, è da escludersi la validità retroattiva degli stessi anche nel caso fosse stata indicata la decorrenza dell'accordo dal 1° gennaio 2011.

Inoltre, contraddicendo palesemente quanto precedentemente disposto nella circolare del 14 febbraio, (vedi anche il comunicato stampa della stessa Agenzia delle Entrate del 15 febbraio che titolava "Agevolazioni ampie per i premi di produttività 2011. L'accordo può essere non scritto") la circolare del 10 maggio dispone che per gli accordi in questione sia" indispensabile" la forma scritta al fine di evitare il contenzioso.

Infine, nel caso avessero già effettuato la detassazione per periodi antecedenti la stipula dei suddetti accordi, le imprese in qualità di sostituti di imposta, per evitare di incorrere in sanzioni per l'errata tassazione applicata, dovranno versare entro il 1°Agosto 2011 le differenze dovute, comprensive degli interessi !!!

OLTRE IL DANNO LA BEFFA!

II Governo:

- NON CONTENTO di aver fatto nel 2008 una norma che consente sgravi fiscali solo a
 chi fa straordinari, turni o percepisce premi di risultato, ovvero per coloro che
 lavorano in aziende non in crisi, mentre per la stragrande parte dei lavoratori del
 settore privato che sono in cassa, in solidarietà, o che comunque producono a ritmi
 ridotti a causa della crisi, non solo c'è la decurtazione del reddito, ma le tasse vanno
 pagate tutte fino all'ultimo centesimo,
- NON CONTENTO di aver inserito per il 2011 un'ulteriore discriminazione escludendo da questo beneficio tutti coloro che svolgono queste attività ai sensi del CCNL e limitandola solo a coloro che hanno accordi aziendali e territoriali sulle materie oggetto di detassazione, proseguendo per questa via il processo di smantellamento e delegittimazione dei contratti nazionali e dei diritti collettivi,
- OGGI RIVUOLE I SOLDI INDIETRO ANCHE CON GLI INTERESSI, da quei lavoratori che nei mesi da gennaio 2011 in avanti abbiano usufruito della detassazione prima che si realizzassero accordi di recepimento della nuova normativa a livello aziendale o territoriale.

Come ben sapete la Fiom non ha mai condiviso la scelta della detassazione del salario di produttività, ritenendo invece prioritario diminuire la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti detassando gli aumenti derivanti dal Contratto nazionale, che incidono in maniera generalizzata, e più egualitaria sui salari di tutti/e.

La Segreteria nazionale ha sottolineato da subito l'attacco subdolo al Contratto nazionale insito nella norma per il 2011, chiedendone la revoca immediata, così come ha criticato la scelta di realizzare un accordo quadro nazionale interconfederale per realizzare accordi territoriali confederali che nei fatti configurano un indebolimento del CCNL nella gerarchia delle fonti del diritto, proponendo in alternativa la strada degli accordi aziendali e/o di gruppo (vedi Accordo Finmeccanica).

Valutiamo che quest'ultima circolare dell'Agenzia e del Ministero del lavoro creerà ulteriori problemi e disfunzioni gestionali in una materia che già oggi è un ginepraio a causa della "fantasia interpretativa" delle imprese che è amplissima, creando gestioni difformi anche tra dipendenti di una stessa azienda, come ci viene da più parti segnalato dalle RSU e dalle strutture territoriali.

Ribadendo l'impegno della Fiom ad evitare e contrastare gestioni discriminatorie e lacunose di una normativa che ad oggi configura una agevolazione fiscale per una parte di lavoratori, vi invitiamo a informare la Fiom nazionale – ufficio sindacale delle più rilevanti questioni di gestione incontrate nei territori e sui posti di lavoro.

Un caro saluto.

p. l'Ufficio sindacale fiom nazionale Barbara Pettine

CIRCOLARE N.19/E







Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Roma, 10 maggio 2011

OGGETTO: Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti

Sono pervenute alle scriventi amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

È stato sostenuto, in particolare, che la disposizione in esame non limiterebbe l'efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti sociali. In virtù di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede una efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si dovrebbe pertanto ritenere che ogni erogazione di tale anno è "in attuazione" del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.

La questione che deve porsi, in realtà, non è appurare se i contratti collettivi di diritto comune possano o meno avere, in termini generali e astratti, efficacia retroattiva, quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore abbia ricollegato il beneficio dell'imposta sostitutiva.

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa -Ufficio Redditi fondiari e di lavoro Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma Tel. 0650545463 - Fax 0650769805 - e-mail: dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it La disposizione in esame assoggetta ad imposta sostitutiva le sole somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato «*in attuazione*» di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro. E, come logico, la produttività che scaturisce da una intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la norma di legge per il 2011.

La disposizione, in quanto volta a sostenere un effettivo incremento di produttività indotto dalla contrattazione collettiva decentrata, non contempla – in linea di principio – la possibilità della correlazione ex post tra le somme erogate e la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; viceversa, proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati «in attuazione» di contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l'accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione.

Nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall'articolo 51 del TUIR per l'imputazione al periodo d'imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il principio di cassa, è pertanto possibile per il datore di lavoro applicare l'imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.

Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

Quanto alla forma dell'accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.

Al fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche ecc.

In caso di recepimento di detti accordi, gli accordi territoriali o aziendali dovranno riportarne il contenuto.

Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione delle somme in oggetto, si ritiene che ai sostituti d'imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non debbano essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).

La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d'imposta effettuino il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi (cfr. risoluzione n.109/E del 2007), entro il 1° agosto 2011.

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Caro Lucrezio Monticelli

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Attilio Befera